



Milano, 06 Luglio 2026

I CONTROLLI FISCALI SULLE ASD/SSD: LA CASSAZIONE RAFFORZA UN PRINCIPIO IMPORTANTE

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, commentata negli ultimi mesi dagli operatori del settore, ribadisce che **non è sufficiente per il Fisco contestare genericamente la natura non commerciale di una ASD o SSD**: occorrono elementi concreti per dimostrare che l'attività è svolta con finalità commerciali. Rimane comunque fondamentale che l'ente dimostri il reale svolgimento dell'attività sportiva ed il rispetto dei requisiti statuari.

Vi è da segnalare, infatti, che l'Amministrazione finanziaria concentra i controlli meno sulla forma giuridica e molto di più sulla **sostanza**.

In pratica vengono verificati:

- reale attività sportiva;
- tesseramenti;
- utilizzo degli impianti;
- verbali assembleari;
- gestione dei corrispettivi;
- coerenza tra statuto ed attività svolta.

Con l'ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle ASD, con particolare riferimento all'onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell'ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro delle disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti associativi, tra cui gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 e l'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle regole civilistiche sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

L'Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria pretesa su una serie di elementi indiziari emersi nel corso dell'attività ispettiva, tra cui irregolarità nella gestione associativa (*"assenza di data sull'apposizione di presa visione da parte dei soci, anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo, politica dei prezzi improntata alla differenziazione, anomala in un ente che, per le finalità di promozione dello sport, in particolare dello yoga, non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci"*, secondo l'Ufficio)

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell'oggetto dell'associazione e della **mancanza dei profitti** da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le entrate associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga.

Anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, evidenziando che a fronte dell'oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento dello yoga), l'associazione aveva prodotto l'adesione allo statuto della AICS, riconosciuta dal Coni quale associazione sportiva dilettantistica e ritenendo che le *"eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell'associazione non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l'associazione in ente commerciale negando la natura no profit e la*



possibilità di usufruire delle relative agevolazioni di legge. Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti "

L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l'altro, che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell'onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità ed alla valutazione delle prove. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in Cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell'Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato, infatti, **evidenziato che i giudici tributari avevano esaminato in modo completo gli elementi forniti dall'Ufficio, ritenendoli insufficienti, se considerati nel loro complesso, a dimostrare la natura commerciale dell'ente.**

Un ulteriore profilo rilevante riguarda l'onere della prova. La Cassazione ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, e non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto, è stato ritenuto corretto che i giudici di merito abbiano valutato la documentazione prodotta dall'associazione come idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.

5 PER MILLE 2026: ATTENZIONE AGLI ADEMPIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato gli adempimenti relativi all'accreditamento es agli elenchi permanenti del 5 per mille per le associazioni sportive dilettantistiche: è il momento di verificare che la vostra posizione sia corretta. Un controllo oggi evita problemi nella ripartizione dei contributi.

Per l'accreditamento delle ASD, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)** che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

In base alla convenzione, il software di compilazione **"Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD"** è disponibile sul sito del CONI mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è inoltre disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.

Attenzione: Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2026 (ammesse al beneficio per il 2025) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026.

Possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 6 del DPCM 23 luglio 2020, le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei

requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** trasmettono l'istanza di accreditamento a partire dal giorno **10 marzo 2026**, utilizzando modello e software disponibili sul sito.

L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per informazioni sulle modalità di accesso ai servizi telematici consultare la sezione Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione deve essere trasmessa entro il **10 aprile 2026**. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2026), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a **250 euro**, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (10 aprile 2026).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il **20 aprile** sul sito del CONI. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **30 aprile**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'Ufficio del CONI territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sul sito entro il **10 maggio**.

Scadenze del 5 per mille 2026 per le associazioni sportive dilettantistiche

	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	10 marzo 2026
Termine presentazione domanda d'iscrizione	10 aprile 2026
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	Entro il 20 aprile 2026 (sito CONI)
Richiesta correzione domande	Entro il 30 aprile 2026
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	Entro il 10 maggio 2026 (sito CONI)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione	30 settembre 2026

REDDITI PERSONE FISICHE 2026: NOVITA' DEL QUADRO LM PER SPORTIVI DILETTANTI FORFETTARI

Sportivi dilettanti forfettari: il codice "2" inserito nel quadro LM del Redditi PF 2026 per il limite di 15.000 euro

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, tra gli altri, il **Modello Redditi PF 2026** con diverse novità. In particolare, è stata **prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.**

Vediamo i dettagli.

In particolare, **nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.**

Nella colonna 7 dei righe da LM22 a LM27, indicare:

- il codice "1" in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell'ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 euro e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell'articolo 1, della Legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
- **il codice "2" in caso di compensi percepiti nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico** di cui all'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 36 del 2021 **i quali non costituiscono reddito nei limiti dell'importo complessivo di 15.000 euro**, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.

Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l'importo di 15.000 euro.

Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).

I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l'importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o lavoro autonomo.

AVVIATE LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI NATATORI PER L'ANNO 2026

Pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo a fondo perduto destinato alle ASD e SSD che gestiscono impianti natatori, con le indicazioni sui tempi di erogazione e sulle modalità di accredito.

In relazione al [dpcm 8 maggio 2026](#) - riparto del fondo unico per il sostegno al potenziamento del movimento sportivo italiano per l'anno 2026 - l'art. 3 del DPCM del Ministro per lo Sport e i Giovani in concorso con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha destinato la somma di euro 5 milioni in favore delle ASD e SSD che gestiscono impianti natatori, quale contributo a fondo perduto per far fronte agli aumenti dei costi per l'approvvigionamento energetico.

In particolare, il predetto contributo è destinato, in automatico, ai beneficiari del medesimo contributo nell'anno 2025, senza necessità da parte di questi ultimi di effettuare alcuna domanda, istanza o comunicazione.

Il Dipartimento per lo Sport ha, quindi, pubblicato in data 18 giugno 2026 l'[elenco dei beneficiari del contributo](#), rappresentando che, in applicazione del suddetto art. 3, comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili, il contributo è stato rimodulato proporzionalmente rispetto a quanto percepito nel 2025.

Le erogazioni hanno avuto inizio dal 28 giugno 2026 e gli accrediti stanno avvenendo sui conti correnti comunicati dagli enti in sede di presentazione delle domande di accesso al beneficio nell'anno 2025. Eventuali variazioni, nonché ogni altra eventuale richiesta di informazioni o

chiarimenti, dovranno essere comunicate per tempo all'indirizzo programmazioneport@governo.it.

FONDI IMPIANTI NATATORI 2026: REGOLE PER LE DOMANDE

Il DPCM 8 maggio 2026, agli articoli 4.1. e ss., ha destinato ulteriori 4,4 milioni di euro alle ASD e SSD che gestiscono impianti natatori, sempre a titolo di contributi a fondo perduto.

In particolare, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel **"Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"**, disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Occorre evidenziare che lo stesso decreto riguarda varie misure; quindi, occorre prestare attenzione all'art 4 e seguenti. Vediamo a chi spetta e come fare domanda.

Le risorse stanziare nel **"Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"**, per l'anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Finalità	Importo
Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori da erogare secondo i criteri di cui al Dpcm 10 giugno 2022	5.000.000,00 €
Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori da erogare secondo i criteri di cui al presente decreto	4.400.000,00 €
Eventi sportivi di rilevanza internazionale, individuati con il presente Decreto	11.220.000,00 €
Iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, mediante l'utilizzo di ausili	1.500.000,00 €
Sostegno della maternità delle atlete	1.000.000,00 €
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, inclusi eventi sportivi femminili di rilevanza almeno nazionale, da individuare tramite apposito avviso.	7.500.000,00 €
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, anche attraverso idonee campagne di comunicazione	500.000,00 €
Attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.	423.069,00 €

Al fine di sostenere le ASD/SSD che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico, è **prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.**

Attenzione le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle ADF/SSD tramite apposita piattaforma dedicata, **entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport**. Gli Organismi sportivi di cui all'articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini.

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4.1, sono le ASD/SSD che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del Decreto

affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l'attività natatoria.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione di detto Decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;

b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, deve detenere una lunghezza minima pari a 20 metri ed una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;

c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;

d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all'articolo 4.2, comma 1; ed avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente Decreto, pari ad almeno 30 unità.

ATTIVITA' ACQUATICHE EROGATE DA SOCIETA' SPORTIVA: NON ESENTI PER LA CASSAZIONE

Società sportiva ed esenzione corsi di nuoto: la replica della Cassazione che segna il passo per l'agevolazione; non sono educative o di istruzione, pur se di interesse generale.

Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.

In sintesi, la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come l'insegnamento di attività motorie in acqua non sia esente Iva poiché, malgrado l'importanza ed il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l'insegnamento scolastico od universitario.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale della Società contribuente avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 2231/2021 cassandola.

Per l'anno d'imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell'esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua:

- acquagym,
- hydrobike,

tenuti da una SSD che l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/72.

La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto spettasse l'esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.

Secondo il ricorso della SSD affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione, pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.

La SSD sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali ed impiegando tecnici ed istruttori federali per la tenuta degli stessi.

I giudici della Suprema Corte, però, annotano che la Corte di Giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall'Iva dell'insegnamento del nuoto ed altre attività motorie in acqua.

La nozione di insegnamento scolastico od universitario, ai sensi dell'art. 132 della Direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.

Questa interpretazione impatta anche con l'attuale previsione dell'art. 36-bis del DL n. 75/2023, che ha fissato, con decorrenza retroattiva, l'esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da parte degli enti sportivi dilettantistici.

Secondo l'ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata *in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE.*

Cambia, pertanto, il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym ed hydrogym dall'esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perché l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym ed hydrogym dall'esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023.

Il primo comma dell'art. 36-bis del DL 75/2023 prevede, infatti, che le prestazioni sportive sono esenti in quanto tali (lettera "m" dell'art. 132 della Sesta Direttiva UE), senza dover valutare se siano o meno anche attività didattica. Da tale data, quindi, ASD e SSD hanno due strade affinché i corrispettivi riscossi per attività sportiva non siano soggetti ad Iva:

- l'applicazione dell'art. 4 del DPR 633/72, che qualifica fuori campo Iva i corrispettivi delle prestazioni se effettuate verso soci o tesserati;
- l'applicazione dell'art. 36-bis, primo comma, che qualifica esenti le prestazioni sportive se effettuate "nei confronti di persone che praticano lo sport" cioè, in sostanza, nei confronti di clienti che frequentano l'impianto gestito dalla ASD/SSD senza assumere la qualifica di soci o tesserati della stessa. Resta inteso che, in tale ipotesi, la prestazione deve essere considerata di natura commerciale.

PROROGA PARTITE IVA AL 20 LUGLIO 2026: ELENCO DEGLI ESCLUSI

Proroga P.IVA approvata dal Decreto n 89/2026: vediamo chi riguarda e quando pagare in vista della scadenza del 30 giugno 2026, che appunto riguarda le Partite IVA

Il Decreto n. 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 conteneva la **proroga dei pagamenti per le P.IVA ed i forfettari.**

Ora il DL è stato trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o Decreto Carburanti ter, e **contiene la norma definitiva della proroga dei pagamenti per le P.IVA a luglio.**

Vediamo chi sono gli esclusi dalla proroga che, quindi, dovevano pagare entro il 30 giugno 2026 o successivamente con maggiorazione.

In vista della scadenza del 30 giugno, si chiedeva il differimento dei versamenti:

- al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

A chiederlo sono state appunto le sigle su elencate ed anche l'ANC si è aggiunta al coro delle legittime considerazioni.

Per rispondere a tutte le suddette richieste, **il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio 2026, ed in vigore dal 23 maggio 2026, prevede che:**

- ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ed ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio;
- è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto 2026) con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter ed entrerà in vigore con la prossima pubblicazione in GU.

Occorre evidenziare che non tutte le P.IVA sono interessate dalla proroga; vediamo di seguito il dettaglio.

Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, restano fermi al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) i seguenti soggetti:

- gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
- **i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e**
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
- i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA, ma occorre ragionare per esclusione consultando l'**allegato 1 al Decreto MEF del 31 marzo 2026**.

ROTTAMAZIONE QUINQUES: PRONTI I PAGAMENTI. ISTRUZIONI DI ADER

Rottamazione quinquies: Ader dà il via alla consultazione degli esiti delle domande per la definizione agevolata numero cinque. Infografica scaricabile gratis con tutte le regole.

Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026. Ogni comunicazione contiene:

- l'esito della richiesta,
- il dettaglio degli importi ed i moduli per il pagamento delle rate.

È la novità operativa del comunicato del 23 giugno 2026, che fa scattare la fase dei versamenti.

La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti ed imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.



Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

- pagamento in **unica soluzione** oppure in un massimo di **54 rate bimestrali** distribuite in **9 anni**;
- importo della singola rata **non inferiore a 100 euro**;
- versamento della **prima od unica rata entro il 31 luglio 2026**.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate.

Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

Ricordiamo che a seguito della **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Rottamazione-quinquies:

- **non avvierà** nuove procedure cautelari od esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi od ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", **non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La Legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima od unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" in area riservata.

È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale ed il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali ed aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le "maggiorazioni") e l'aggio.

RIDUZIONE CANONE LOCAZIONE: COME SI DIMOSTRA AL FISCO

La Cassazione ha espresso un interessante principio che riguarda la riduzione del canone di locazione come va dimostrato per non pagare più tasse: il Fisco è parte terza

Ridurre il canone di locazione con una semplice scrittura privata è legittimo, ma non basta ad opporla al Fisco se l'accordo non ha data certa anteriore all'anno d'imposta accertato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Tributaria, con la sentenza resa all'udienza del 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.), rigettando il ricorso di una contribuente e confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito fondiario 2014.

La vicenda parte da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, il reddito fondiario della contribuente per il periodo d'imposta 2014.

L'Ufficio non aveva riconosciuto rilevanza fiscale alla riduzione del canone di locazione pattuita dalle Parti con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, ma registrata soltanto il 27 ottobre 2014.

La posizione del Fisco era netta: **per i primi dieci mesi del 2014 la riduzione non poteva spiegare effetti retroattivi, in quanto la scrittura privata non aveva ancora acquisito data certa opponibile all'Amministrazione.** Ne derivava una maggiore base imponibile per gran parte dell'anno.

In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria aveva dato ragione alla contribuente. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell'Agenzia: **in assenza di data certa anteriore alla registrazione, l'accordo modificativo non era opponibile al Fisco** per il periodo precedente al 27 ottobre 2014.

Il fulcro del ricorso per Cassazione ruotava attorno ad una apparente contraddizione.

La contribuente sosteneva che l'accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo fiscale di registrazione — circostanza, questa, pacifica in giurisprudenza — e che la propria data poteva essere provata anche mediante comportamenti concludenti o documentazione bancaria attestante il pagamento dei canoni nella misura ridotta.

La Cassazione ha confermato che questo assunto è corretto, ma ha chiarito che non era il punto in discussione. La sentenza impugnata, infatti, non aveva mai affermato l'obbligo di registrare la riduzione del canone.

La questione era diversa e più specifica: **quella dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria, ossia della prova della sua data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.**

Su questo piano la Corte ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: *«ai fini tributari, l'Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c.»*

In quanto terzo, **il Fisco non è vincolato dalla data apparente di una scrittura privata non autenticata.** La data di tale documento non gli è opponibile se non dal giorno della registrazione, salvo che la Parte fornisca la prova della sua anteriorità attraverso fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità delle Parti.

La sentenza non chiude la porta alla prova alternativa alla registrazione, ma ne definisce con precisione i confini.

Sul punto, la Corte richiama l'orientamento espresso in plurime pronunce (tra le altre, Cass. n. 7644/2022, n. 20813/2021, n. 7753/2024, n. 21446/2023) **e sintetizza il principio applicabile nei seguenti termini:** *«la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito».*

Questo passaggio è fondamentale per chi si trova a gestire contenziosi analoghi. La prova alternativa è ammessa, ma deve soddisfare due requisiti cumulativi:



- oggettività: il fatto probatorio non deve essere nella disponibilità delle Parti, altrimenti potrebbe essere stato creato *ad hoc*;
- certezza: nel senso che deve consentire di stabilire con sicurezza che il documento esisteva prima di una certa data.

Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data anteriore alla registrazione.

Si era limitata ad invocare l'esistenza della scrittura privata, senza allegare elementi di carattere obiettivo, estratti conto bancari, quietanze, corrispondenza con data certa, da cui risultasse che i canoni ridotti erano effettivamente versati già dai primi mesi del 2014.

In questo contesto, **la CGT di secondo grado aveva correttamente ritenuto che la riduzione del canone potesse operare fiscalmente solo a partire dal 27 ottobre 2014, data di registrazione dell'accordo.**

La Cassazione ha confermato che tale valutazione è immune da censure in sede di legittimità: la contribuente non stava contestando un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2704 c.c., ma sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.

La Cassazione n. 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.) offre indicazioni operative precise per chi gestisce rapporti di locazione soggetti a rinegoziazione del canone:

- la riduzione del canone con scrittura privata non autenticata è pienamente valida ed efficace tra le Parti;
- la mancata registrazione non determina inefficacia dell'accordo, ma impedisce di opporlo al Fisco per il periodo antecedente alla registrazione stessa;
- per rendere retroattivamente opponibile la riduzione è necessario disporre di prove oggettive della data di formazione del documento: estratti conto bancari che attestino pagamenti nella misura ridotta, corrispondenza documentata, od altri elementi esterni alla disponibilità delle Parti;
- in assenza di tali elementi, il reddito fondiario da dichiarare sarà calcolato sul canone originario per il periodo precedente alla registrazione.

SCONTO IMU 2026 CON COMODATO D'USO AI PARENTI

Il 16 giugno è scaduto l'acconto IMU 2026. Se l'immobile è concesso in comodato d'uso gratuito a genitori e figli, spetta una riduzione del 50% della base imponibile, ma **la norma prevede tre vincoli incrociati sulla proprietà e sulla residenza del proprietario che rischiano di far decadere l'agevolazione** a seguito dei controlli dei Comuni.

Prima dei dettagli ricordiamo **che cos'è il contratto di comodato d'uso**: il contratto con cui una Parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.

Per sua natura, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, esso può essere redatto in forma verbale o scritta: se stipulato in forma scritta, sussiste l'obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Il proprietario dell'immobile, soggetto tenuto al pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria), ha diritto a dimezzare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2026, ma solo se rispetta alla lettera i requisiti imposti dalla norma di riferimento.

Un aspetto critico riguarda la gestione dell'agevolazione nelle situazioni di emergenza familiare.



La norma stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50% continua ad applicarsi anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resti destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente in presenza di figli minori.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

